

17916/07



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

oggetto
Disciplinare magistrati;
deposito ritardato di
sentenze e ordinanze.

composta dai Magistrati:

dr. Alessandro Criscuolo	Primo Presidente f.f. R.G. N. 5965/07	
dr. Roberto Preden	Pres. di sezione	N. 17362/07
dr. Francesco Trifone	Consigliere	Cron. 17916
dr. Giovanni Settimj	Consigliere	Rep.
dr. Salvatore Salvago	Consigliere	
dr. Fabrizio Forte	Consigliere rel.	
dr. Saverio Toffoli	Consigliere	
dr. Francesco Tirelli	Consigliere	
dr. Bruno Balletti	Consigliere	

ha pronunciato la seguente:

Ud. 10.07.2007

S E N T E N Z A

sui ricorsi riuniti iscritti ai n. 5965 e 17362 del
Ruolo Generale degli affari civili del 2007, proposti

DA

PIETRO VELLA, magistrato d'appello in servizio presso
il Tribunale di Taranto, elettivamente domiciliato in
Roma, Via Crescenzo n. 82, presso l'avv. Federico
Bonoli, che lo rappresenta e difende, per procura a

marginie del ricorso.

RICORRENTE

CONTRO

1) PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

2) MINISTRO DELLA GIUSTIZIA in carica, ex lege domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

INTIMATI


avverso la sentenza della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 152/06 del 27 ottobre - 14 novembre 2006.

Udita, alla pubblica udienza del 10 luglio 2007, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte.

Uditi l'avv. Bonoli, per il ricorrente, e il P.M. dr. Raffaele Palmieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

A seguito dell'ispezione ordinaria presso il Tribunale di Taranto relativa al periodo da novembre 1998 a maggio 2004, in data 29 giugno 2005 il Ministro della Giustizia promuoveva azione disciplinare nei confronti del dr. Pietro Vella, giudice della 1^a sezione civile già prosciolto da analogo addebito in



precedenza, e gli contestava di aver gravemente mancato ai suoi doveri di diligenza e operosità, così compromettendo il prestigio proprio e quello dell'ordine giudiziario, per avere ritardato il deposito delle motivazioni di 148 sentenze e di 119 ordinanze istruttorie riservate, nel periodo di attività oggetto di ispezione.

In particolare, si contestava al dr. Vella, per le ordinanze istruttorie, un ritardo medio nel deposito delle motivazioni di oltre sessanta giorni rispetto ai termini di rito (art. 186 c.p.c.), precisandosi che trentacinque di tali provvedimenti, all'inizio dell'ispezione, non erano stati ancora depositati, con conseguente aumento della durata della condotta omissiva contestata al magistrato.

In ordine alle sentenze del dr. Vella, gli ispettori avevano rilevato che i ritardi erano ~~di~~ almeno di cento giorni e inferiori ad un anno in sedici casi, da uno a due anni, in diciotto casi, di oltre due anni e fino a novecento giorni in quaranta casi, da novecento a mille giorni in ventotto casi, e superiore ai mille giorni in quarantasei casi (ventuno superiori ai tre anni e cinque ai quattro anni, con un massimo di ritardo di milleseicentoottantasei giorni).



I ritardi riguardavano nel complesso oltre il 20% delle sentenze redatte dal dr. Vella nel periodo di riferimento (complessivamente 714 sentenze con una media annua di 129,8 sentenze) e, già in sede amministrativa, erano stati giustificati dal magistrato per il carico rilevante di lavoro, connesso alle funzioni esercitate di addetto alla sezione fallimentare e alla prima civile, oltre che di delegato alla stampa e alla materia elettorale.

Il magistrato aveva anche dedotto che, per la stessa ragione, egli era stato già prosciolto prima del dibattimento da analoghe incolpazioni, a seguito della ispezione ordinaria ministeriale per il periodo precedente a quello oggetto d'addebito.

Dinanzi alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura (d'ora in avanti: C.S.M.), il dr. Vella ha rilevato, a sua difesa, che i ritardi di cui sopra riguardavano solo il periodo in cui egli aveva svolto funzioni di giudice delegato ai fallimenti (fino al 31 gennaio 2003), con un ruolo di 750 procedimenti, dei quali molti assai risalenti nel tempo, con 150 procedure prefallimentari e 20 di concordato preventivo, e con casi di particolare complessità, anche per il numero di dipendenti



coinvolti nei procedimenti e per l'esigenza di adottare provvedimenti di concerto con altre autorità. Con l'assegnazione alla prima sezione civile del Tribunale, secondo l'incolpato, erano cessati i ritardi nei depositi delle sentenze ed erano divenuti assai limitati quelli delle ordinanze istruttorie, tutte poi depositate entro il luglio 2004; il dr. Vella ha anche rappresentato che, nel periodo tra il 2000 e il 2003, non aveva neppure goduto delle ferie ordinarie per il tempo che gli spettava, fruendo nel 2000 di soli quindici giorni feriali.

Lo stesso incolpato ha chiarito poi che le sentenze depositate oltre i termini di ragionevolezza erano il 15% e non il 20% di quelle prodotte e che l'attività di giudice delegato ai fallimenti aveva determinato l'emissione di molti provvedimenti non inseriti nelle statistiche, avendo egli un ruolo di circa 700 processi, assai superiore a quello medio nazionale di circa 400 procedure.

L'incolpato ha precisato inoltre che la percentuale dei propri ritardi era inferiore a quella degli analoghi ritardi addebitati ai colleghi dello stesso ufficio, tutti assolti in sede disciplinare, con le sentenze, n.ri 92 e 107 del 2006, del C.S.M.



Prodotte certificazioni delle cancellerie del Tribunale di Taranto, dalle quali risultava che il dr. Pietro Vella, nel periodo di cui all'addebito, aveva definito con decreto, ai sensi dell'art. 101 della legge fallimentare, n. 1447 procedimenti e emesso 209 provvedimenti in materia di testate giornalistiche, stato civile e liquidazione onorari, ed esibito un attestato della sua produttività nel semestre dal 1° gennaio al 30 giugno 2006, di 132 sentenze civili, tra le più alte dell'ufficio, l'incolpato ha ancora confermato che un procedimento analogo, per il periodo anteriore al 1998, a suo carico, era stato chiuso in istruttoria con un non luogo al rinvio a dibattimento, perché il fatto non costituisce illecito disciplinare, essendosi rilevato che i ritardi addebitati non dipendevano da scarsa laboriosità del magistrato, risultando invece questa notevole sia per la quantità che per la qualità dei provvedimenti adottati.

L'Ispettorato del Ministero ha comunicato che, delle 714 sentenze emesse nel periodo di osservazione, 166 erano in materia fallimentare, avendo il dr. Vella svolto le relative funzioni fino al gennaio 2003 e che, con tali provvedimenti risultavano redatti dallo stesso magistrato altri 1028 atti giurisdizionali o



giudiziari, riconoscendo pure che il precedente procedimento a carico dell'incolpato, con addebiti simili, s'era chiuso in fase predibattimentale e che gran parte dei ritardi addebitati riguardavano decisioni anteriori alla data della fine della precedente ispezione (novembre 1998) depositate dopo la stessa, non essendovi stati poi ritardi negli anni successivi, nei quali anche le ordinanze istruttorie risultavano di regola depositate in tempi ragionevoli. Con sentenza del 14 novembre 2006, il C.S.M. ha dichiarato il dr. Pietro Vella responsabile della incolpazione a lui ascritta e gli ha inflitto la sanzione dell'ammonimento.

Dopo aver rilevato che la incolpazione, ai sensi dell'art. 18 del R.D. Lgs. 31 maggio 1946 n. 511, era stata in seguito tipizzata nell'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. q, del D.Lgs. 23 febbraio 2006 n. 109, il C.S.M. ha richiamato la propria giurisprudenza per la quale i ritardi nel deposito di sentenza anche gravi e reiterati non costituiscono illecito disciplinare, quando non siano determinati da scarsa laboriosità o dovuti a negligenza del magistrato, dipendendo invece dallo stato di salute di lui, ovvero dal carico di lavoro.



Peraltro, qualora i ritardi si siano prolungati oltre i termini di "ragionevolezza", la lesione del prestigio del magistrato e dell'ordine giudiziario è da ritenersi sussistente in re ipsa, essendo sentiti dalla coscienza sociale tali tardivi depositi dei provvedimenti come sintomo di una inefficienza intollerabile, e potendosi ritenere costituisca il limite della ragionevole durata del tempo di deposito l'elemento implicito di valutazione del comportamento, anche se non esplicitato nelle decisioni, che in precedenza avevano riconosciuto la responsabilità disciplinare degli incolpati per i ritardi addebitati. Tale limite di ragionevolezza risulta, ad avviso del C.S.M., nella fattispecie, superato, sia per il numero dei ritardi di deposito di ben 148 sentenze che per l'entità di tali condotte omissive (14 tra i 700 e 800 giorni, 28 tra gli 800 e i 900, 28 tra i 900 e i 1000 e 47 oltre i 1000 giorni, con 21 oltre i tre anni e 5 oltre i 4 anni).

Pertanto, anche a riconoscere la laboriosità del dr. Vella, la irragionevolezza numerica e quantitativa dei ritardi addebitati comunque comporta la sussistenza della violazione e della responsabilità per la incolpazione da considerare punibile.



In sostanza, i ritardi di cui all'inculpazione sono stati indice di una non equilibrata ripartizione delle energie lavorative dell'inculpato ed hanno lesa il prestigio personale del magistrato e quello dell'intero ordine giudiziario, dovendosi rilevare che, nelle pronunce assolutorie richiamate dal dr. Vella e relative ai colleghi del suo stesso Tribunale, cui si erano contestate negligenze analoghe a quelle della inculpazione di cui sopra, l'entità dei ritardi è stata comunque minore, almeno per il numero delle sentenze in cui si erano verificati.

Valutata a favore dell'inculpato la detta laboriosità, il C.S.M. riteneva irrogabile la meno grave delle sanzioni previste, cioè l'ammonimento, con applicazione della previsione più favorevole di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2006 n. 109, rispetto a quella più grave del R.D. Lgs. 31 maggio 1946 n. 511.

Per la cassazione di tale sentenza, il dr. Vella, dopo una premessa sul rito applicabile nel caso in relazione alle modifiche apportate al secondo comma dell'art. 24 del D.Lgs. n. 109 del 2006, dall'art. 2, lett. o, della legge 24 ottobre 2006 n. 269, ha proposto due distinti ricorsi d'identico contenuto, nelle forme e nei termini della impugnazione, secondo




il codice di procedura civile e quello di procedura penale, ciascuno di due motivi; non si sono difesi gli intimati Ministro della Giustizia e Procuratore generale presso la Corte di Cassazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente ai sensi dell'art. 335 c.p.c., deve disporsi la riunione dei due ricorsi proposti a queste Sezioni unite civili della Cassazione avverso la medesima pronuncia del C.S.M.

Il ricorrente afferma di aver proposto entrambi i tipi di impugnazione nell'incertezza determinata dalla modifica della legge 24 ottobre 2006 n. 269 apportata all'art. 24 del D.Lgs. 23 febbraio 2006 n. 109, attribuendo nuovamente la cognizione sui ricorsi avverso le sentenze della sezione disciplinare del C.S.M. alla Cassazione a sezioni unite civili.

La novella non ha modificato il primo comma della stessa norma, che stabilisce che il ricorso va proposto "nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale" e, ad avviso del ricorrente, essendo incerto se la cognizione di dette sezioni unite civili comporti comunque la esigenza di applicare alla fattispecie la disciplina del codice di



procedura civile o se debba prevalere invece la lettera della legge in ordine al richiamo al codice di rito penale per le forme e i termini del ricorso, sono state proposte le impugnazioni secondo i due riti.

Peraltro l'art. 32 bis del D.Lgs. n. 109 del 2006, inserito dalla citata legge n. 269 dello stesso anno, ha espressamente previsto che le disposizioni del decreto stesso "si applicano ai procedimenti disciplinari promossi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore", cioè dal 18 giugno 2006 e devono quindi considerarsi inapplicabili nella presente fattispecie, in cui l'azione disciplinare è stata iniziata dal Ministro della Giustizia nel giugno 2005. Non è quindi applicabile il 1° comma dell'art. 24 del D.Lgs. n. 109 del 2006 e il ricorso non doveva proporsi "nei termini e con le forme del codice di procedura penale", come sancito da tale norma, essendo regolato dalla previgente disciplina, di cui agli artt. 6 e 252 dell'ordinamento giudiziario (r.d. 30 gennaio 1941 n. 12 modificato nelle dette norme dagli artt. 17 della legge 24 marzo 1958 n. 195 e 60 del D.P.R. 16 settembre 1958 n. 916).

Pertanto il ricorso n. 17362/07, proposto secondo il rito del codice di procedura penale, deve dichiararsi



inammissibile, essendo rituale solo la impugnativa ai sensi del codice di rito civile.

2.1. Il primo motivo di ricorso del dr. Vella denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 18 del R.D. L. 31 maggio 1946 n. 511 e dei principi affermati dalla giurisprudenza per l'illecito disciplinare costituito dal ritardo del deposito di provvedimenti, che ha determinato la lesione del principio d'irretroattività delle norme che definiscono nuove fattispecie di illecito disciplinare, in rapporto all'art. 360 n. 3 c.p.c.


La sezione disciplinare è infatti partita dal principio di non punibilità dei ritardi nel deposito di provvedimenti, che non siano sintomo di scarsa laboriosità o impegno del magistrato, ed ha poi derogato allo stesso, senza adeguata motivazione.

Come chiarito da S.U. 18 gennaio 2001 n. 5, la regolamentazione degli illeciti disciplinari di cui all'art 18 del ~~R.D.~~ R.D. 31 maggio 1941 n. 511 (Guarentigie della Magistratura) non ha tipizzato le condotte punibili, prevedendo una clausola generale o concetto indeterminato, in base al quale il giudice disciplinare doveva ricostruire le fattispecie violative del prestigio del magistrato e dell'ordine

giudiziario.

In concreto, la previsione generale di cui al R.D. n. 511 del 1946 fonda una serie di fattispecie d'illecito disciplinare dei magistrati di creazione giurisprudenziale, dovendosi ritenere irrilevante la mera violazione di norme processuali sui tempi di deposito dei provvedimenti, da parte del magistrato, con la conseguenza che il ricorrente non può procedere ad una censura diretta sulla definizione della fattispecie di illecito (il ricorso cita la gran parte delle pronunce di queste Sezioni Unite in materia di sanzioni disciplinari per ritardato deposito di provvedimenti, da cui emerge la individuazione solo giurisprudenziale della violazione nel caso, e richiama anche S.U. 14 novembre 2000 n. 1176, che esclude la sanzionabilità della mera violazione di norme processuali).

Il C.S.M. ha violato la normativa vigente alla data dei contestati ritardi nel deposito dei provvedimenti, applicando la novella di cui all'art. 2, comma 1, lett. q, del D.Lgs. 23 febbraio 2006 n. 109 a fatti anteriori, cui la stessa è inapplicabile, con un richiamo all'art. 32 bis, comma secondo, della legge n. 269 del 2006, non diretto ad applicare la sanzione



più favorevole all'incolpato ma a individuare invece la violazione disciplinare che la nuova legge prevede, che non è sussumibile nella vecchia disciplina, per la quale solo la mancanza di laboriosità del giudice era sanzionabile.

Si è introdotto, secondo il ricorrente, il criterio dell'illecito tipizzato, abbandonando quello precedente, che collegava ad una previsione generale e indeterminata la concreta individuazione, dal giudice disciplinare, della fattispecie punibile, con violazione di legge che avrebbe consentito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., la pronuncia nel merito e l'assoluzione dall'incolpazione del dr. Vella ad opera delle Sezioni Unite civili, per essersi anticipata l'applicazione della novella normativa con la incolpazione del magistrato per il nuovo illecito tipizzato, in violazione del principio del giusto processo, di cui all'art. 111 Cost., applicabile anche nel giudizio disciplinare.

Per il procedimento iniziato prima del 19 giugno 2006 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 109/06) è inapplicabile l'idea della disciplina più favorevole all'incolpato e nel caso doveva applicarsi il solo R.D. n. 511 del 1946.



La decisione erroneamente effettua inoltre una comparazione dei ritardi imputati al dr. Vella con quelli addebitati ad altro magistrato, che operava in un settore totalmente diverso da quello fallimentare cui l'incolpato era addetto all'epoca dei fatti contestati, senza valutare un elemento essenziale della fattispecie giurisprudenziale di cui alla pregressa normativa, costituito dalla laboriosità che si è riconosciuta, non dando però alla stessa alcun rilievo esimente, per affermare invece una incapacità autoorganizzativa del proprio lavoro da parte del magistrato che, nella fattispecie di cui alla disciplina del 1946, non era invece configurabile.

Il quesito di diritto posto alla conclusione del motivo di ricorso, in rapporto alla denunciata violazione di legge e ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., è il seguente: "se dia luogo a violazione dell'art. 18 del D.Lgs. n. 511 del 1946 la omessa applicazione del principio per il quale il mero ritardo, anche sistematico, nel deposito di atti giudiziari e provvedimenti, non costituisce illecito disciplinare se non rive^ova scarsa laboriosità o mancato impegno dell'incolpato e se violi il principio di legalità e d'irretroattività degli illeciti



disciplinari, di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, l'applicazione delle fattispecie di cui a tale normativa a condotte precedenti all'entrata in vigore della stessa, potendosi in caso di risposta positiva a tale quesito applicare l'art. 384 c.p.c., decidendo nel merito in luogo della sezione disciplinare l'assoluzione del dr. Vella, ovvero cassare con rinvio la sentenza impugnata".

2.2. Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per insufficiente motivazione sotto più profili, in particolare per non essere indicata la ragione per la quale, pur ritenendosi non rilevante il mero ritardo nel deposito dei provvedimenti senza la scarsa laboriosità del magistrato, nel caso si è poi ritenuta sussistente la violazione disciplinare.

Del tutto astratta è l'affermazione contenuta in sentenza circa la non equilibrata ripartizione delle energie lavorative del magistrato, senza indicare quali accorgimenti il Vella avrebbe dovuto adottare nell'organizzazione della sua attività, che era quella di giudice delegato ai fallimenti, comportanti anche molti contatti con altre autorità e organi anche giudiziari, che determinano, a carico del giudice, un controllo sulla stessa gestione dell'impresa soggetta



a procedura fallimentare.

Nessun rilievo si è dato al fatto che la media delle procedure fallimentari assegnate al Vella era il doppio di quella nazionale; il ricorrente aveva fatto anzi rilevare come il suo passaggio all'esercizio di altre funzioni aveva determinato l'azzeramento nel ritardo dei depositi dei provvedimenti, così confermando la sua laboriosità.

Infine il ricorrente ha dedotto che altri colleghi dello stesso ufficio, soggetti alla medesima ispezione e ai quali erano stati addebitati rilevanti analoghi ritardi nei depositi delle motivazioni, erano stati prosciolti dalla Sezione disciplinare, con un rilievo peculiare della decisione, che forse potrebbe assumere effetto di giudicato anche in rapporto alla posizione del Vella, fondandosi in sostanza sul medesimo accertamento a base della sanzione a lui inflitta (cfr., in tal senso, S.U. 16 giugno 2006 n. 13916).

Il mancato contestuale giudizio disciplinare a carico del Vella e dei suoi colleghi aveva danneggiato il ricorrente e comunque l'affermazione della pronuncia, per la quale la posizione del ricorrente sarebbe stata più grave di quella dei suoi colleghi, contrasta con il rilievo della sentenza della stessa sezione n.



91/06, che accerta in uno dei casi una percentuale più alta di provvedimenti depositati in ritardo, nonostante la maggiore gravosità delle funzioni di giudice fallimentare rispetto a quelle svolte dalla collega prosciolta, essendo generica la mera affermazione della decisione impugnata, per la quale una comparazione della posizione del ricorrente con quelle dei colleghi prosciolti, sarebbe stata sfavorevole alla posizione dell'incolpato.

3.1. Il primo motivo di ricorso, ammissibile anche in rapporto allo specifico quesito di diritto prospettato nelle sue conclusioni ai sensi dell'art. 366 bis applicabile alla fattispecie per essere la decisione impugnata successiva all'entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, è infondato, per la parte nella quale non è inammissibile, perché non censura l'unica ratio decidendi della sentenza impugnata.

Deve infatti negarsi che nel caso si sia sanzionato il comportamento del dr. Vella in violazione del principio di legalità e irretroattività degli illeciti disciplinari, applicando cioè il D.Lgs. n. 109 del 2006 e gli addebiti tipizzati in questo previsti, avendo il C.S.M. sanzionato una condotta valutata ai sensi dell'art. 18 del r.d. 31 maggio 1946 n. 511,



considerando quindi i ritardi addebitati al magistrato nel deposito delle motivazioni come lesivi del prestigio proprio e dell'intero ordine giudiziario. La condotta omissiva della quale il dr. Vella è stato incolpato riguarda il periodo da novembre 1998 a maggio 2004 e, mentre per le ordinanze riservate vi è sempre stato il termine di cui all'art. 186 c.p.c. rimasto inosservato in 119 casi, in relazione al tardivo deposito delle 148 sentenze di cui all'incolpazione, non può non rilevarsi che l'art. 120 delle disp.att. del c.p.c., che sanciva il termine ordinatorio di trenta giorni da quello di discussione della causa per il deposito della motivazione, è stato abrogato a decorrere dal 2 giugno 1999, dall'art. 129 del D.Lgs. 19 febbraio 1998 n. 51.

Correttamente il C.S.M. ha quindi rilevato che nel caso il numero dei ritardi e la misura degli stessi non era sanzionabile per la violazione dei termini di legge per il deposito ma rendeva irragionevole e ingiustificabile la condotta del dr. Vella, violando in re ipsa il prestigio personale del magistrato e quello dell'ordine giudiziario, perché un siffatto tipo di comportamento di per sé dava discredito alle istituzioni.



Peraltro nessuna censura vi è nella impugnativa di tale ragione posta a base della punibilità dei ritardi dell'incolpato e espressamente indicata nella decisione dal C.S.M., a cui avviso, pur non potendosi imputare al dr. Vella una scarsa laboriosità, lo stesso è punibile in base alla disciplina dell'art. 18 del previgente R.D. n. 511 del 1946 e alla clausola generale in tale norma contenuta sui comportamenti dei giudici. cui non si è attenuto l'incolpato (sul concetto di incolpazione, Cass. S.U. 29 gennaio 2007 n. 1821 e 20 ottobre 2006 n. 22510).

Come chiarito da gran parte delle sentenze di queste Sezioni Unite in materia di depositi tardivi di provvedimenti giurisdizionali, ogni volta che il ritardo del magistrato nel deposito di tali atti ecceda i termini di ragionevolezza e giustificabilità, oltre i quali deve ritenersi essersi avuta una denegata giustizia, anche nel previgente ordinamento, la violazione sussisteva, ledendo il prestigio del singolo magistrato e dell'intero ordine giudiziario, tale ritardo, per essere l'omissione sintomatica di una inefficienza della giurisdizione, intollerabile per la generalità dei cittadini (cfr. in tal senso, con le sentenze citate in ricorso, S.U. 4 ottobre 2005



n. 19347, 22 dicembre 2004 n. 23738, 23 luglio 2004 n. 13904, 12 luglio 2004 n. 12875, 11 settembre 2003 n. 13335, con quella richiamata nella sentenza impugnata 19 novembre 2002 n. 16265 e inoltre S.U. 12 ottobre 2004 n. 20133 e 29 dicembre 2000 n. 1334).

Il superamento del limite di ragionevolezza, sia nel numero dei ritardi nel deposito di sentenze (148) che in quello delle ordinanze istruttorie riservate (119) e l'entità di tali ritardi, superiori a due anni per ben 81 sentenze (di cui 21 depositate oltre i tre anni e cinque oltre i 4 anni), è incontestabile e non è censurato nel ricorso.

Anche in base a più pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, pur senza vincoli inderogabili, si ritiene di regola ragionevole la durata di un primo grado del processo civile tra i due e i quattro anni (in tal senso espressamente Cass. 11 luglio 2006 n. 15750 e 29 marzo 2005 n. 7144, che si richiamano alle pronunce della Corte di Strasburgo in ragione delle sentenze delle S.U. 26 gennaio 2004 n. 1339 e n. 1340); pertanto ogni violazione di dette soglie temporali nel deposito dei provvedimenti del giudice determina la lesione del diritto del cittadino a una durata ragionevole del processo ed è come tale lesivo



del prestigio del giudice e dell'ordine giudiziario. Il Vella, con le sue reiterate omissioni, che hanno comportato depositi di sentenze con ritardi superiori a quelli che avrebbe dovuto avere l'intero primo grado del processo, ha tenuto una condotta omissiva e irragionevole, superando, nella concreta fattispecie, ogni soglia di giustificabilità, con irrilevanza conseguente della sua laboriosità come esimente della punibilità, anche nella configurazione dell'illecito giurisprudenziale non tipizzato e precedente alla novella di cui al D.Lg. n. 109 del 2006, richiamata solo come obiter dictum nella pronuncia impugnata, essendosi nel caso contestata e applicata in concreto al dr. Vella la sola normativa vigente all'epoca della violazione, sia pure con irrogazione della sanzione minima dell'ammonimento, di cui alla novella legislativa del 2006.

Il richiamo già contenuto in sentenze di queste S.U. del 2000 alla soglia di ragionevolezza, come limite massimo d'incensurabilità dei ritardi dei magistrati nel depositare le motivazioni dei loro provvedimenti, ha adeguato la giurisprudenza all'abrogazione normativa dei termini di deposito delle sentenze civili e alla novella dell'art. 111 Cost., anche per



effetto della nuova coscienza del rilievo delle norme sovranazionali in materia di ragionevole durata del processo, costituente un diritto soggettivo dei cittadini, riconosciuto dalla Convenzione dei diritti dell'uomo.

Nella fattispecie concreta, già con i tempi che si vorrebbero giustificati di ritardo nel deposito delle sentenze e dei provvedimenti interlocutori, si è superata in più casi l'intera durata ragionevole del procedimento di primo grado nell'ambito del processo, dall'atto introduttivo alla data di pubblicazione della sentenza.

La mancata censura della motivazione della sentenza del C.S.M. in ordine a tale irragionevolezza, che esclude ogni giustificabilità dei ritardi, comportando l'automatica violazione del prestigio dell'ordine giudiziario, rende inammissibile per tale profilo il ricorso, che è infondato, per quanto sopra rilevato in ordine alla parte in cui si afferma che il dr. Vella è stato incolpato di una violazione tipizzata, di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, e non di quella prevista dal R.D. n. 511/1946.

Pertanto deve rigettarsi il primo motivo di ricorso, con conseguente risposta negativa al quesito posto



nelle conclusioni dello stesso se debba negarsi la violazione dell'art. 18 del R.D.Lg. n. 511 del 1946 quando il ritardato deposito dei provvedimenti non sia espressione di scarso impegno o mancanza di laboriosità, dovendosi confermare con la sentenza impugnata il principio di diritto (applicabile anche alla fattispecie tipizzata del 2006) per il quale "è punibile come lesivo del prestigio del magistrato e dell'ordine giudiziario e viola l'art. 18 del del r.d. n. 511 del 1946, il comportamento del giudice che ritardi di depositare le motivazioni dei suoi provvedimenti, in una misura che, per quantità dei casi ed entità dei tempi di deposito, è tale da violare la soglia di ragionevolezza e giustificabilità, la quale potrà rilevarsi da vari parametri e sussiste sempre in concreto quando il tempo di ritardo leda il diritto delle parti alla durata ragionevole del processo, di cui alle norme costituzionali e sovranazionali vigenti".

3.2. In ordine alla motivazione insufficiente denunciata con il secondo motivo di ricorso, con chiara indicazione dei fatti contestati ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., la stessa non sussiste in rapporto alla scarsa laboriosità ritenuta irrilevante



per le ragioni sopra indicate.

E' quindi assorbita ogni questione sui proscioglimenti dei colleghi del ricorrente, cui, nel corso della medesima ispezione, sarebbero stati addebitati ritardi analoghi a quelli contestati al dr. Vella, apparendo chiara l'esclusione del valore di giudicato della decisione nei loro confronti rispetto alla posizione del ricorrente, da questo sia pure dubitativamente prospettato in riferimento ad una recente decisione di queste stesse Sezioni Unite in altra materia.

Anche a non tener conto che il ricorrente pretende di sostituire inammissibilmente un proprio giudizio a quello del C.S.M. che ha ritenuto diverse le contestazioni e gli addebiti mossi ai colleghi del ricorrente non sanzionati, i fatti controversi indicati nella impugnativa non sono decisivi per determinare una soluzione diversa da quella adottata correttamente e oggetto di ricorso.

Invero l'affermata idoneità e capacità del ricorrente, dopo il trasferimento alla 1^a sezione civile, di depositare tempestivamente i suoi provvedimenti, non ha rilievo esimente dei precedenti ritardi, "giacché le sistematiche carenze nell'espletamento di uno dei compiti rientranti nelle funzioni del magistrato non



possono essere giustificate dalla notevole produttività anche superiore alla media, riscontrabile in altri settori di attività, che denota solo una particolare propensione verso le nuove incombenze e non una equilibrata ripartizione delle energie lavorative tra le varie incombenze da svolgere" (così la citata S.U. n. 1039 del 2000).

La non equilibrata organizzazione del lavoro da parte del dr. Vella si è desunta dalla predetta irragionevolezza dei ritardi e, come tale, non è un fatto controverso, ma un giudizio del C.S.M. rispetto al quale nell'impugnazione si propone solo una diversa valutazione, prospettando la necessità che la sentenza avrebbe dovuto indicare il modo in cui si sarebbe dovuto organizzare l'attività da parte del ricorrente; nessuna ragione sussisteva per la quale il C.S.M. avrebbe dovuto chiarire i modi di svolgere le funzioni attribuite al dr. Vella in modo ragionevole, evitando cioè i ritardi ingiustificabili per i quali correttamente gli è stata applicata la sanzione minima dell'ammonimento.

4. In conclusione, riuniti i ricorsi, quello n. 17362/07 deve dichiararsi inammissibile e l'altro n. 5965/07 deve rigettarsi; nulla deve disporsi per le


spese in questa sede, non essendosi difeso il Ministro della Giustizia.

P.Q.M.


La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile quello n. 17632/07 e rigetta quello n. 5965/07.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili della corte Suprema di Cassazione del 10 luglio 2007.

Il presidente



Il consigliere estensore



IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria



oggi, **23 AGO. 2007**

IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista

